



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA I TRIMESTRE 2021 SPECIALE FINANZIARIA

1

Indice:

- Pag. 2* - § - **BONUS VEICOLI ELETTRICI**
- Pag. 2* - § - **BONUS MOBILI**
- Pag. 3* - § - **LOTTERIA SCONTRINI E CASH BACK**
- Pag. 3* - § - **BONUS FACCIATE**
- Pag. 4* - § - **RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO**
- Pag. 4* - § - **INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI**
- Pag. 5* - § -- **BONUS IDRICO**
- Pag. 6* - § - **NUOVA DETRAZIONE 110%**
- Pag. 9* - § - **BONUS VERDE**
- Pag. 10* - § - **FONDO SOSTENIBILITA' AFFITTI**
- Pag. 10* - § - **FONDO RIMBORSI AFFITTI STUDENTI FUORI SEDE**
- Pag. 11* - § - **BONUS CULTURA 18ENNI**
- Pag. 11* - § - **CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI**
- Pag. 12* - § - **BONUS TV 5G**
- Pag. 12* - § - **BONUS BEBE'**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Pag. 13 - § - BONUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE

Pag. 15 - § - CRED. IMPOSTA ACQ. SISTEMI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

Pag. 16 - § - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

2

Finanziaria 2021 - BONUS VEICOLI ELETTRICI - commi da 77 a 79

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un **contributo pari al 40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica** di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

- * è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
- * è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto

Finanziaria 2021 - "BONUS MOBILI" - comma 58, lett. b)

Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato **anche per il 2021 il c.d. "bonus mobili"**. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati dall'1.1.2020**.

NB La spesa massima agevolabile (pari a € 10.000 fino al 2020) è stata **innalzata a € 16.000**.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Finanziaria 2021 - **LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI / CASHBACK - commi da 1095 a 1097**

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

- * fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- * presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, **la possibilità di partecipare** alla lotteria degli scontrini **soltanto in caso di pagamenti elettronici**, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

CASHBACK

L'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").

È confermata l'implementazione del citato comma 288, prevedendo che i **rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**

Finanziaria 2021 - **"BONUS FACCIATE"** - *comma 59*

Con la modifica dell'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, è **confermato anche per il 2021 il c.d. "bonus facciate"**, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Finanziaria 2021 - **RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO** - commi 58, lett. b) e 60

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è **prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000.

Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "sisma bonus") per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

4

Finanziaria 2021 - **INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI** - comma 50

In base all'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere delle seguenti condizioni:

- ** i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- ** l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Come disposto dal comma 3-bis del citato art. 16, l'agevolazione è **applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta:**

- ** al lavoratore con almeno 1 figlio minorenni / a carico, anche in affidio preadottivo;
- ** anche nel caso in cui il lavoratore diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento / nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Finanziaria 2021 - **NUOVO "BONUS IDRICO"** - commi da 61 a 65

È introdotto il nuovo "bonus idrico", a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € **1.000 per ciascun beneficiario**, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il **31.12.2021**, per interventi di:

- ** **sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;**
 - ** **sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;**
- su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare il nuovo beneficio spetta per:

- ** la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- ** la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

5

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

Finanziaria 2021 - **NUOVA DETRAZIONE DEL 110%** - comma 66

Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione.

DATA SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI E RATEAZIONE DETRAZIONE

Modificando l'art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che: O la detrazione spettante per gli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 30.6.2022**.

NB Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in **4 quote (anziché in 5 anni)**

** per gli interventi eseguiti da:

- **condomini**;
- **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli **interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; nel caso in cui **al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le **spese sostenute entro il 31.12.2022**;

** per gli interventi effettuati dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2022**. Per le spese sostenute **dall'1.7.2022** la detrazione spettante va ripartita in **4 quote** annuali (anziché 5).

Per tali soggetti, nel caso in cui **alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute entro il 30.6.2023**.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Modificando il comma 9 dell'art. 119 è previsto che **la detrazione del 110% può essere fruita anche** per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli **interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà**. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati **al massimo su 2 unità immobiliari**.

(segue)

Per quanto riguarda la **tipologia** degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

** tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra **anche la coibentazione del tetto, "senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente"**;

** **tra gli interventi "trainati"** sono ricompresi **anche gli interventi** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla **realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia **adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Impianti solari fotovoltaici

Implementando il comma 5 dell'art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento "trainato" è applicabile **anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici**.

Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la **detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali** per la parte di **spesa sostenuta nel 2022**.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Con riferimento all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica", per le quali il comma 8 dell'art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento "trainato" è ora disposto che:

O la detrazione può essere fruita con riferimento alle **spese sostenute fino al 30.6.2022** e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in **4 quote annuali** per la parte di **spesa sostenuta nel 2022**;
O la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti **limiti di spesa**, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- **€ 2.000** per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - **€ 1.500** per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
 - **€ 1.200** per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine;
- considerando che l'agevolazione si intende riferita ad **una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare**

(segue)

TIPOLOGIA IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLABILI

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

** un'unità immobiliare può essere considerata **funzionalmente indipendente** quando è dotata di **almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:**

- impianto per l'approvvigionamento idrico;
- impianto per il gas;
- impianto per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale;

** oggetto degli interventi agevolati può essere **anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi**, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una **classe energetica in fascia A.**

APPROVAZIONE DELIBERE CONDOMINIALI

Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:

- * l'approvazione dell'esecuzione dei lavori agevolati in esame;
- * gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
- * l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;

il comma 9-bis dell'art. 119, introdotto ad opera dell'art. 63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di **voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.**

Ora, implementando il citato comma 9-bis, è disposto che **con le medesime modalità** (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio) può essere **approvata anche la delibera avente ad oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa** riferita all'intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

ASSICURAZIONE RILASCIO ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI

Con riferimento all'obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell'art. 119 è ora disposto che **tale obbligo si considera rispettato** qualora i soggetti in esame **abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall'attività professionale** ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:

- ** non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- ** preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- ** garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell'attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

In alternativa il professionista può optare per una **polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame** con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, **senza interferenze con la polizza della responsabilità civile**.

PUBBLICITÀ FRUIZIONE DETRAZIONE DEL 110%

Con l'inserimento del nuovo comma 14-bis all'art. 119 è disposto che **nel cartello esposto presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: *"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"*.

SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, con il nuovo comma 7-bis dell'art. 121, DL n. 34/2020 è disposto che tale opzione è esercitabile **anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119**.

9

Finanziaria 2021 - **BONUS VERDE** - comma 76

Con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, è disposta la **proroga per il 2021** del c.d. "bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- ** "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ** realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

NB Il comma 74 dispone che **l'efficacia delle proroghe** previste dai citati **commi 66 e 67** (detrazione del 110% e relativa opzione per sconto in fattura / cessione del credito) e dal **comma 68** (misure antisismiche) è **subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio UE**.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

Finanziaria 2021 - FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI - commi da 381 a 384

In sede di approvazione è stato riconosciuto **per il 2021** un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di **riduzione** del contratto di locazione.

NB Il contributo in esame è **pari al 50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore;

Per il riconoscimento del contributo:

- * il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo;
- * è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

Un'analogha agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.

10

Finanziaria 2021 - FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE - comma 526 e 527

In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un **contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede**:

- ** iscritti a Università statali;
 - ** appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
 - ** che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
 - ** residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.
- Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Finanziaria 2021 - **BONUS CULTURA 18ENNI** - commi 576 e 611

È confermato **anche per il 2021** il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono **18 anni** nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli **abbonamenti a periodici** (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani)

11

Finanziaria 2021 - **CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI** - commi 612 e 613

È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento **per il 2021 e 2022** di un **contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100** sotto forma di **sconto sul prezzo di vendita** per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani / riviste / periodici anche in formato digitale.

Va evidenziato che:

** l'accesso al contributo è subordinato alle seguenti condizioni:

- ISEE nucleo familiare inferiore a € 20.000;
- fruizione del voucher per l'acquisizione di servizi di connessione alla rete Internet in banda ultra larga / relativi dispositivi elettronici di cui al Decreto MISE 7.8.2020;

** il contributo può essere utilizzato per acquisti online / presso esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

Finanziaria 2021 - "BONUS TV 5G" - commi 614 e 615

L'art. 1, comma 1039, lett. c), Finanziaria 2018 con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo fino a € 50 (c.d. "Bonus TV 5G") per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

Il bonus è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (IVA compresa) dell'apparecchio acquistato, per un importo pari a € 50 o al prezzo di vendita se inferiore.

In sede di approvazione, allo scopo di **favorire il rinnovo / sostituzione** degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di **favorire il corretto smaltimento** degli apparecchi obsoleti, il "bonus TV 5G" è stato esteso **all'acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto

12

Finanziaria 2021 - BONUS BEBÈ – comma 362

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall'art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato **dall'1.1 al 31.12.2021**, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue

ISEE	Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

Finanziaria 2021 - BONUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE - commi da 651 a 659

L'art. 1, comma 1031, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha previsto per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000** (IVA esclusa) il riconoscimento:

** di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **contestualmente rottamato** un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato;

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 6.000
21-60	€ 2.500

** un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, **in assenza della rottamazione** di un veicolo della medesima categoria omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato.

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 4.000
21-60	€ 1.500

In sede di approvazione:

** è aumentato a 30 giorni (in luogo dei precedenti 15 giorni) il termine, decorrente dalla consegna del veicolo nuovo, entro il quale il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista;

** con la modifica del comma 1042 e l'introduzione del nuovo comma 1042-bis all'art. 1, Legge n. 145/2018, sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km cui è collegata la misura dell'imposta dovuta da parte dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica.

Di conseguenza:

– **dall'1.3.2019 al 31.12.2020** l'imposta è così individuata;

CO2 g/km	Imposta
161-175	€ 1.100
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
Superiore a 250	€ 2.500

Tale imposta:

- è richiesta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- non si applica ai veicoli per uso speciale;
- è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione.

ACQUISTO VEICOLI CON / SENZA ROTTAMAZIONE DALL'1.1 AL 31.12.2021

In sede di approvazione è altresì previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1 al 31.12.2021** anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento:

** di un contributo per l'acquisto di un veicolo con **contestuale rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell'1.1.2011, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000**, così determinato;

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 2.000
21-60	€ 2.000

– **dall'1.1.2021 al 31.12.2021** l'imposta è così individuata.

CO2 g/km	Imposta
191-210	€ 1.100
211-240	€ 1.600
241-290	€ 2.000
Superiore a 290	€ 2.500

O di un contributo per l'acquisto di un veicolo **in assenza di rottamazione**, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000**, così determinato.

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 1.000
21-60	€ 1.000

I contributi in esame sono riconosciuti per i **veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica aventi un **prezzo inferiore a € 50.000** (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi di cui al citato comma 1031.

ACQUISTO VEICOLI DALL'1.1 AL 30.6.2021 CON ROTTAMAZIONE

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1 al 30.6.2021** un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un **contributo pari a € 1.500** per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell'1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000**.

Il contributo in esame è riconosciuto per i **veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica che siano omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6** di ultima generazione aventi un **prezzo** risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 40.000** (IVA esclusa)

15

Finanziaria 2021 - CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE commi da 1087 a 1089

In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il **riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022**, a favore di:

** persone fisiche;

** esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un **credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare delle spese non può essere superiore:

** per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;

** per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale / istituzionale.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

Finanziaria 2021 - **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** - *comma 58, lett. a)*

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è **prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il

riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- ** schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- ** micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- ** impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

16

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**